



TRIBUNALE di LUCCA

Sezione civile – Ufficio Crisi d’impresa e dell’Insolvenza

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice Relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. **157/2025**,
pronuncia il seguente

DECRETO *ex art.* 47 CCII

Rilevato che

Con ricorso depositato in data 16/09/2025, S.C.O.R.P.I.O. S.R.L. (c.f. 01950510469), con sede in Lucca, Fraz. Arancio, via Romana n. 615/O (di seguito anche: «la Società»), ha chiesto la concessione del termine *ex art.* 44, comma 1, lett. a), CCII per la presentazione della proposta di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 ss. CCII, oltre alla presentazione della documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, CCII, con contestuale istanza di conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, in relazione agli artt. 54, comma 2, e 89 CCII;

con decreto del 2/10/2025, all’esito dell’integrazione documentale richiesta, questo Tribunale ha concesso alla Società termine di sessanta giorni, con decorrenza dall’iscrizione di cui all’art. 45, comma 2 CCII, per presentare la proposta di concordato preventivo con il piano, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art.64-*bis*, con la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, CCII, nominando quale Commissario Giudiziale il dott. Marco Cattani dell’ODCEC di Lucca;

con decreto del 3/10/2025, il Giudice relatore designato ha confermato per sessanta giorni, a tutela di S.C.O.R.P.I.O. S.R.L., le misure protettive tipiche *erga omnes* del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, della sospensione delle prescrizioni e mancata verifica delle scadenze, della non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;



con decreto del 3/12/2025, su istanza della ricorrente e previo parere favorevole del Commissario Giudiziale, il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII e la durata delle misure protettive sono stati prorogati di sessanta giorni;

in data 2/02/2026, nel rispetto del termine concesso, la Società ha depositato la proposta con il piano di concordato preventivo e la relativa domanda di omologazione, sui quali il Commissario Giudiziale ha espresso il proprio parere favorevole;

nel frattempo, con ricorso depositato in data 5/02/2026, la ricorrente ha chiesto che fossero emesse in suo favore, ai sensi degli artt. 54, comma 2, terzo periodo e 55, comma 2, CCII, misure cautelari recanti l'ordine all'INPS di immediato rilascio del DURC regolare, che il giudice relatore designato ha concesso *inaudita altera parte*, fissando l'udienza per la conferma, la revoca o la modifica del provvedimento in data 13/03/2026;

con decreto del 23/02/2026, questo Tribunale, avendo rilevato taluni profili d'inammissibilità della proposta¹, ha fissato dinanzi a sé l'udienza del 6/03/2026;

con memoria depositata in data 5/03/2026, la ricorrente ha risposto ai rilievi del Tribunale, depositando documentazione integrativa;

all'udienza fissata il Collegio ha riservato la decisione;

Considerato che

S.C.O.R.P.I.O. S.R.L. è una società di diritto italiano costituita in data 3/05/2004 e iscritta nel registro delle imprese in data 14/05/2004;

sin dalla costituzione, l'oggetto sociale della Società è stato il seguente: *«produzione e il commercio di calzature, beni, servizi e materie prime afferenti il settore della calzatura, della confezione e*

¹ «(...) non pare sufficientemente approfondito il punto i) del primo comma dell'art. 87 CCII, quanto alle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati: se ne fa un cenno unicamente nel piano (pagine 10-11), laddove si evidenzia che, in caso di ulteriore riduzione del fatturato tradizionale Bionatura su tutte e tre le linee di prodotto del 10%, mantenendo inalterati gli altri valori e costi fissi, vi sarebbe un'incidenza sulla tenuta del piano, ma la criticità potrebbe «essere facilmente superata attraverso una modesta riduzione dei costi fissi tra quali in primis i compensi dell'organo amministrativo»; dal canto suo, il professionista indipendente, nella relazione a sua firma (pagina 52, punto 6), evidenzia che «Non sono previsti strumenti di garanzia e/o correttivi a presidio dei flussi previsti dal piano, qualora i numeri realizzati si rivelassero inferiori a quelli stimati»; b) non è trattato il punto o) del primo comma dell'art. 87 CCII, pur avendo la società affermato di avere in forza sei dipendenti, due dei quali attualmente in Cassa integrazione, con cui il rapporto di lavoro sarà risolto nel corso del 2026; c) non è espressamente indicato quale sia la percentuale di copertura assicurata in ai creditori chirografari bancari di cui alla classe XIII dal Fondo di garanzia pubblica all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 e all'art. 1, comma 1, decreto-legge 23/2020 e, di conseguenza, non è chiaro se a tali chirografari garantiti sia attribuito o meno il diritto di voto anche per la quota assistita da tale garanzia, tenuto conto che un interesse effettivo pare sussistere unicamente in relazione alla (eventuale) quota non garantita; d) è dubbia la legittimità della previsione, qualificata come patto paraconcordatario, alimentato da finanza esterna, dell'attribuzione ai soci inclusi nella Classe XV ai sensi dell'art. 120-ter CCII di un importo di € 30.000,00, sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) e in relazione alla possibilità che, con tale patto, sia indirettamente violato l'art. 120-quater CCII; (...) sembra determinare una manifesta inidoneità del piano la circostanza che l'impegno di Idra s.r.l., del suo socio e amministratore Gian-Nicola Riccomini e di Michela Nutini alla ricapitalizzazione della società ricorrente, sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo, non è assistito da adeguate garanzie, non essendo sufficiente, allo scopo, la garanzia patrimoniale generica dei sig.ri Riccomini (peraltro depotenziata dalla preesistente iscrizione ipotecaria) e Nutini (...).»



dell'abbigliamento in genere, ivi compresa la produzione e/o il commercio di qualsiasi accessorio; il commercio sia all'ingrosso che al minuto, anche per corrispondenza di importazione ed esportazione, di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, prodotti tessili dell'artigianato e dell'alta moda, accessori di abbigliamento, calzature ed articoli in pelle e cuoio, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio, televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, materiale accessorio, materiale elettrico, mercerie, chincaglierie, giocattoli, articoli per l'infanzia, articoli da carnevale, articoli da albero di natale, addobbi natalizi, articoli di profumeria, cosmetica, igiene e cura della persona, cancelleria, cartoleria, accessori per l'abbigliamento, articoli da regalo, artigianato nazionale ed estero, articoli in paglia, vimini, giunco, ferro, rame, ottone e affini, dischi e musicassette, bigiotteria, suppellettili, oggetti vari di uso personale e domestico, di qualsiasi materiale e genere. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio»;

dal 25/07/2013, sono state incluse nell'oggetto sociale le ulteriori seguenti attività: «(...) la realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non, usando le tecnologie più adatte, l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di metodi e sistemi innovativi per la produzione, vendita e gestione dell'energia nonché l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili, sia rustici che urbani, commerciali e industriali, la costruzione di fabbricati di qualsiasi natura, sia in conto proprio che in conto terzi, prevedendo altresì la possibilità, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, di prendere e concedere in affitto»;

l'Amministratore Unico e legale rappresentante della società, sin dalla sua costituzione, è Pietro Riccomini;

il capitale sociale, pari a € 103.994,00, è suddiviso come segue: 19,50 % Roberto Madrigali; 19,50 %, Pietro Riccomini; 17 %, Loretta Storai; 13 %, Melchiorre Pirisi; 9 %, Francesco Ciabattari; 9 %, Giuliano D'Agnello; 8 % Silvana Nizzi; 5 % Michele Barsanti;

secondo la narrativa del ricorso, la Società ha sempre svolto l'attività di fabbricazione di calzature mediante l'esternalizzazione pressoché totale del ciclo produttivo nei confronti di terzi, riservandosi internamente la fase di acquisto della materia prima, il controllo della qualità, la



modelleria e la commercializzazione dei prodotti attraverso una rete di vendita in Italia, su base provvigionale, avvalendosi di *buyers* per quanto concerne i mercati internazionali; la Società, in particolare, ha operato sia «conto terzi», ossia producendo calzature per grandi aziende anche estere, sia «conto proprio», attraverso la produzione di calzature commercializzate direttamente con proprio marchio (BioNatura), registrato sia in Italia che all'estero;

la ricorrente, attraverso la propria controllata Immobiligest s.r.l., ha acquistato partecipazioni in due società proprietarie di immobili (Union Lucca s.r.l. e Toscana Immobiliare s.r.l.);

in data 30/12/2024 la Società ha acquistato il ramo di azienda gestito da The Forms Società Cooperativa, stante il livello di commistione ormai instaurato con S.C.O.R.P.I.O. S.R.L., soprattutto nell'utilizzo della manodopera;

secondo la prospettazione della Società, la crisi è da ricondurre sia a cause esogene (l'impatto dell'emergenza Covid e la chiusura dei mercati; la crisi delle materie prime conseguente all'emergenza pandemica; l'incremento dei tassi di interesse correlato al rilevante indebitamento finanziario) che a cause endogene (la sottocapitalizzazione e la conseguente necessità di ricorrere a fonti finanziarie alternative; la gestione poco efficiente del magazzino, con conseguente aumento del fabbisogno finanziario collegato al circolante; l'eccessivo impegno finanziario richiesto dalla gestione finanziaria delle società partecipate);

quanto alle azioni già intraprese per superare la crisi, la Società ha allegato di avere liquidato, nell'anno 2024, le attività finanziarie detenute presso alcuni istituti bancari, posto in vendita (ma senza successo) gli immobili di proprietà delle controllate, attivato la cassa integrazione per i dipendenti a partire da giugno 2025, sollecitato (senza risultato) un intervento finanziario da parte dei soci, stimolato manifestazioni d'interesse da parte di imprenditori del settore ai fini del loro ingresso nel capitale sociale;

quanto, invece, alle azioni che la Società si prefigge di intraprendere, nel piano sono indicati sinteticamente: a) il completamento e lo sviluppo dei modelli di vendita B2B e B2C con diretto sensibile incremento della marginalità; b) investimenti costanti in campagne pubblicitarie e fiere sia in Italia che all'estero; c) l'ottimizzazione delle funzioni interne al fine di ridurre i costi fissi; d) l'ottimizzazione della logistica attraverso un miglior sfruttamento degli spazi aziendali interni; e) la riduzione del fabbisogno corrente di liquidità per finanziamento della gestione caratteristica attraverso apporti dei soci investitori;

la proposta di concordato, in continuità diretta, in origine si basava su un piano che prevedeva:

a) la prosecuzione diretta dell'attività di impresa ai sensi degli artt. 84, commi 2 e 6, e 87, comma 1, lett. f), CCII;



b) l'aumento di capitale sociale per complessivi di € 170.000,00 *ex art.* 84, comma 6, CCII, da parte della *new.co* IDRA S.R.L. (con sede in Lucca, via del Poggetto n. 439/D, costituita in data 19/01/2026), subordinatamente all'omologa, con subentro della stessa società nelle quote di partecipazione attraverso, con esclusione del diritto d'opzione per gli attuali soci, ai sensi degli artt. 120-*quinquies* e 118, comma 6, CCII (in sostanza, l'apporto sarà destinato a coprire le perdite pregresse e, per la differenza, sarà imputato a capitale);

c) un apporto esterno pari a € 30.000,00 ai sensi dell'ultimo periodo art. 84, comma 6, CCII, anch'esso erogato da IDRA S.R.L. subordinatamente all'omologa, da destinarsi - quale patto paraconcordatario - alla classe istituita ai sensi dell'art. 120-*ter* CCII (classe dedicata ai soci uscenti, rispetto ai quali il piano incide direttamente sul loro diritto di partecipazione);

previo recepimento degli appunti del Tribunale, il piano è stato modificato espungendo l'apporto di denaro in favore dei soci uscenti e dirottando tali risorse per la costituzione di un fondo rischi aggiuntivo, destinato a riequilibrare la gestione qualora dovesse verificarsi una riduzione dei ricavi rispetto a quelli prognosticati con il *business plan*;

la Società, al momento del deposito del ricorso c.d. in bianco, aveva alle proprie dipendenze sette dipendenti, divenuti sei alla data della domanda *ex art.* 84 CCII; attualmente, secondo quanto riferito nella memoria del 5/03/2026, sono in corso trattative con le associazioni sindacali per la risoluzione di ulteriori due rapporti di lavoro nel settore amministrativo;

quanto al piano, le attività, complessivamente pari a € 1.671.579, derivano da liquidità (€ 37.861), crediti (€ 763.718), flussi della continuità (€ 700.000) e aumento di capitale (€ 170.000);

il passivo concordatario, comprensivo del fabbisogno determinato dai fondi rischi, è pari a € 3.571.764 (oggi pari a € 3.601.764) di cui: € 192.039 per debiti prededuttivi (comprensivi delle spese di giustizia); € 1.144.619 per privilegi, € 2.098.822 per chirografari, € 145.284 come fondo rischi (sopravvenienze, contenziosi, interessi, ora incrementato di € 30.000,00), € 317.766 per il fondo istituito ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. *p-bis*) CCII;

riguardo alle previsioni di adempimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori concordatari, il piano prevede il soddisfacimento integrale dei creditori prededuttivi, sia prelatizi che chirografari, nonché i creditori privilegiati fino alla categoria *ex art.* 2751-*bis*, n. 5 c.c. (artigiani), che sono comunque interessati alla proposta perché il loro soddisfacimento è previsto oltre la moratoria di cui agli artt. 86 e 109, comma 5, CCII e che, pertanto, sono stati inseriti in apposite classi, nonché il parziale soddisfacimento dei creditori vantanti privilegi successivi, a loro volta suddivisi in ulteriori classi (per un totale di 15), con soddisfazione decrescente, sino ad offrire il 10% ai creditori chirografari *ab origine*;



con riferimento, invece, alle tempistiche di attuazione, il piano prevede che i pagamenti siano completati entro cinque anni dall'omologazione, come di seguito meglio specificato;

i creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

CLASSE I – crediti privilegiati generali ai sensi dell'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c., per TFR, ratei e ferie non godute, dei dipendenti con cui prosegue il rapporto di lavoro: capienti sul valore di liquidazione, ne viene previsto l'integrale soddisfacimento al momento dell'effettiva interruzione del rapporto di lavoro; hanno diritto di voto;

CLASSE II – crediti privilegiati generali *ex art.* 2751-*bis*, nn. 2 e 3, c.c. dei professionisti e degli agenti funzionali all'accesso (25% compenso), capienti sul valore di liquidazione, ai quali viene assicurato un integrale soddisfacimento entro e non oltre la scadenza del dodicesimo mese dalla sentenza di omologazione; hanno diritto di voto;

CLASSE III – crediti privilegiati generali ai sensi dell'art. 2751-*bis*, nn. 4 e 5, c.c., degli artigiani e delle cooperative, totalmente capienti sul valore di liquidazione, a cui viene assicurato un integrale soddisfacimento mediante quattro ratei annuali di pari importo decorrenti dal dodicesimo mese dall'omologazione; hanno diritto di voto.

CLASSE IV – crediti privilegiati generali ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.l.vo n. 123/1998 (per la quota capiente sul valore di liquidazione), per finanziamento erogato da SACE/SIMEST agevolato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 133/2008, parzialmente capienti sul valore di liquidazione, nei limiti del 26,35% del credito complessivamente vantato, da corrispondersi in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dalla sentenza di omologazione; ha diritto di voto;

CLASSE V - crediti privilegiati generali ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.l.vo n. 123/1998 (per la quota non capiente sul valore di liquidazione), per finanziamento erogato da SACE/SIMEST agevolato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 133/2008, soddisfatti nei limiti del 23,40% del credito complessivamente vantato, da corrispondersi in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologa; hanno diritto di voto;

CLASSE VI - crediti privilegiati generali degradati per contributi previdenziali *ex art.* 2753 c.c. (INPS ed ENASARCO), assistiti da privilegio di primo grado mobiliare, *ex art.* 2778, n. 1, c.c., soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII; totalmente capienti sul valore di liquidazione e pagati nei limiti del 23% del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dalla sentenza; hanno diritto di voto;

CLASSE VII - crediti privilegiati generali degradati *ex art.* 2753 e 2754 c.c. (sanzioni INPS, INAIL ed ENASARCO), totalmente incapienti sul valore di liquidazione e soddisfatti nella misura del 22%



del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologazione del concordato; hanno diritto di voto;

CLASSE VIII - crediti privilegiati generali degradati *ex art. 2752, comma 1, e 2758, comma 1, c.c.*, erariali per ritenute IRPEF, IRAP e IRES, totalmente incapienti sul valore di liquidazione, soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII per il 21% del credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dalla sentenza di omologazione; hanno diritto di voto;

CLASSE IX - crediti privilegiati generali degradati *ex art. 2752, comma 3, c.c.*, erariali per IVA, totalmente incapienti sul valore di liquidazione, soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII per il 20% del credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dalla sentenza di omologazione; hanno diritto di voto;

CLASSE X – crediti privilegiati generali degradati *ex art. 2752, comma 4, c.c.*, degli enti locali per tributi, totalmente incapienti sul valore di liquidazione, soddisfatti per il 19%, del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologazione; hanno diritto di voto;

CLASSE XII – crediti chirografari di Erario (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione), INPS e INAIL, totalmente incapienti sul valore di liquidazione e soddisfatti nei limiti de 10% del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologa; hanno diritto di voto;

CLASSE XIII – crediti chirografari dei fornitori sotto soglia *ex art. 85, comma 3, CCII*, totalmente incapienti sul valore di liquidazione e soddisfatti nei limiti de 10% del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologa; hanno diritto di voto;

CLASSE XIII – crediti chirografari bancari per finanziamenti assistiti dalle garanzie rilasciate dal Fond di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 e all'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 23/2020 (considerati per l'intero chirografi in mancanza di surroga del garante), totalmente incapienti sul valore di liquidazione e soddisfatti nei limiti de 10% del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologa e hanno diritto di voto; è previsto un «fondo rischi MCC» ai sensi dell'art. 87, comma 3, lett. p-*bis*) CCII, 5, per il caso di surroga per la quota parte del credito assistita da garanzia statale; MCC avrà una soddisfazione complessiva del 44% del proprio credito, derivante in parte della distribuzione dell'APR fino a concorrenza della capienza sul valore di liquidazione della parte mobiliare, il cui valore viene esaurito con l'attribuzione della percentuale del 26,35%, pari a quanto offerto alla classe IV di pari grado, e in parte dalla distribuzione della RPR sulla parte del credito degradata, di una quota pari al 23,40%, corrispondente a quanto offerto alla classe V di pari grado; qualora



l'escussione della garanzia si verifichi prima del voto, MCC voterà per la parte relativa alla quota chirografaria frutto della degradazione.

CLASSE XIV – crediti chirografari residui (ivi compresi i crediti degli enti locali per la parte chirografaria, i crediti dei fornitori sopra soglia, banche non garantite), totalmente incapienti sul valore di liquidazione e soddisfatti nei limiti de 10% del proprio credito in quattro ratei annuali di pari importo a partire dal dodicesimo mese dall'omologa; hanno diritto di voto;

CLASSE XV – classe istituita ai sensi dell'art. 120-ter CCII e composta dai soci esistenti prima dell'aumento di capitale, esclusi dal diritto di opzione e a cui non viene riconosciuto alcun pagamento sul valore nominale della quota complessivamente detenuta; voteranno proporzionalmente alla rispettiva quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda, con la precisazione che il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro termine per l'espressione del voto;

il piano prevede la costituzione di fondi rischi: oltre al Fondo rischi MCC sopra citato (€ 317.765), un Fondo rischi professioni ed agenti per eventuali contenziosi e maggiori spese professionali non calcolate (€ 30.000,00), un Fondo Rischi dipendenti quale stima di indennità per il preavviso in caso di licenziamenti (€ 29.924,67), un Fondo Rischi Generico per ulteriori eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi (€ 65.219,36), un Fondo Interessi calcolato sui crediti privilegiati capienti maturati dopo il 16/09/2025 (€ 20.140,26), per un fabbisogno complessivo di € 145.284 (oggi maggiorato di € 30.000, v. *supra*);

Ritenuto che

1. ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, in caso di concordato in continuità aziendale, ai fini dell'apertura, il tribunale è chiamato a verificare: 1) la ritualità della proposta; 2) la non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali;
2. quanto alla ritualità, il giudizio deve involgere, da un lato, la completezza della documentazione, dall'altro, i requisiti di ammissibilità della proposta, e cioè il rispetto delle norme sostanziali e processuali previste dalla disciplina concordataria;
3. con riferimento al secondo profilo, la proposta, allo stato, appare conforme ai requisiti di legge come di seguito esposto;
 - 3.1. dev'essere ribadita la competenza di questo Tribunale, nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali dell'impresa che si presume coincidere con la sede legale *ex art. 27 CCII*;
 - 3.2. la ricorrente è imprenditore commerciale ed è soggetta a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII;



3.3. l'impresa si trova in stato di crisi, come riferito nel ricorso e come risulta dalla documentazione depositata;

3.4. risultano allo stato rispettate le previsioni di cui all'art. 84 CCII:

a) appare correttamente individuato il valore eccedente quello di liquidazione, e cioè il *surplus* concordatario, inteso come differenza tra l'attivo ripartibile nell'ipotesi di concordato e l'importo dell'attivo da destinare alla soddisfazione della massa in ipotesi di liquidazione giudiziale, assumendo cioè la cessazione dell'attività.

A tale riguardo è condivisibile la scelta di assumere, quale parametro di comparazione *ex art.* 87, comma 1, lett. c), CCII, il patrimonio del debitore in senso dinamico, attraverso la simulazione del ricavo conseguibile in sede di liquidazione giudiziale, anche considerando l'eventuale risultato netto di un esercizio provvisorio ove praticabile ai sensi dell'art. 211 del CCII e il ricavato della possibile alienazione dell'azienda, tenuto conto che, nella liquidazione giudiziale, la regola generale è il realizzo unitario del complesso aziendale, mentre la vendita atomistica dei beni costituisce l'eccezione.

Sul punto, l'attestatore ha ritenuto valide le stime effettuate dagli estimatori scelti dalla ricorrente per la valutazione del patrimonio nell'ottica di immediato realizzo, per l'ipotesi in cui sia possibile la cessione dell'azienda in esercizio, per essere stato disposto l'esercizio d'impresa provvisorio, ancorché di non certa verifica (anzi, statisticamente rara perché di difficile attuazione);

b) la distribuzione dell'attivo appare conforme alle regole del c.d. *absolute priority rule* (APR) per quanto riguarda il valore di liquidazione e del c.d. *relative priority rule* (RPR) quanto alle somme eccedenti il valore di liquidazione, come prescritto dall'art. 84, comma 6, CCII, salvo quanto disposto dal settimo comma per i creditori di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.;

c) la proposta assicura il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, essendo previsto un *surplus* di € 268.316, come attestato dal professionista indipendente nella relazione ai sensi degli artt. 84, comma 5, 87 comma 3, 88, commi, 1 e 2 CCII e confermato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere *ex art.* 47, comma 1, CCII: in caso di liquidazione giudiziale, l'attivo concordatario di € 1.671.579,00 si ridurrebbe a € 1.403.263,00, importo riconducibile agli attuali valori di stima dei beni e dell'avviamento dell'azienda;

d) è prevista, per ciascun creditore, un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile: ogni creditore, infatti, riceverà soddisfazione, parziale o totale, del proprio credito a seconda del grado di privilegio o della collocazione chirografaria;



3.5. la suddivisione dei creditori in classi rispetta i criteri di cui all'art. 85 CCII, anche con riguardo al trattamento del credito privilegiato del Fondo di Garanzia pubblico ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.l.vo n. 123/1998 e dell'art. 8-bis, comma 3, legge n. n. 33/2015; appare inoltre rispettato il principio di non discriminazione;

3.6. il contenuto della proposta appare conforme al modello legale e il piano contiene le indicazioni di cui all'art. 87 CCII, anche con riferimento alle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e alle azioni eventualmente proponibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale: a tale riguardo il Commissario Giudiziale ha ritenuto condivisibili le considerazioni della ricorrente circa le scarse o nulle probabilità di successo e realizzo di un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, in quanto le condotte e le scelte gestorie tenute dall'amministratore, nel periodo antecedente l'accesso alla procedura concorsuale, sono state sistematicamente orientate alla tutela dei creditori e alla minimizzazione delle perdite; pertanto, fatta salva ogni più approfondita verifica nella relazione ex art. 105 CCII, in base alle circostanze finora allegate non appare evidente una ragionevole *chance* di accoglimento di una eventuale azione ex art. 2486 c.c., tenuto conto dei limiti del *business judgment rule*, quale canone di valutazione giudiziale della condotta dell'organo amministrativo;

3.7. è da ritenersi compatibile con l'ordinamento la conformazione della proposta concordataria sull'aumento di capitale sociale con ingresso forzoso di un nuovo soggetto nella compagine sociale ed estromissione dei soci attuali, come si evince dai richiami a operazioni così strutturate all'art. 90, comma 5, CCII, in merito alle proposte concorrenti, laddove prevede l'intervento di terzi, attraverso *«un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione»*; all'art. 84, comma 1, CCII che consente una proposta principale con *«l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi forma»*; all'art. 118, comma 6, CCII che prevede la possibilità di nominare un amministratore giudiziario con il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi incluse le deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse; all'art. 87, comma 1, lett. d), che fa riferimento *«(...) o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni (...)»*;

3.8. a seguito della specifica richiesta del Collegio, nella memoria del 5/03/2026, la ricorrente ha sufficientemente approfondito il punto o) del primo comma dell'art. 87 CCII, circa le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;



3.9. appaiono infine dissolti i dubbi sulla possibile violazione dell'art. 120-*quater* CCII per effetto della destinazione ai soci di cui all'art. 120-*ter* CCII di un apporto monetario, sebbene a titolo di finanza esterna, espunto all'esito della modifica della proposta apportata con la memoria depositata in data 5/03/2026;

4. risulta rispettato il disposto di cui all'art. 88 CCII, essendo stata inviata agli enti impositori e previdenziali proposta di transazione fiscale e contributiva;

5. al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, comma 1, CCII e sono state prodotte perizie di stima dell'azienda, dei beni mobili e delle partecipazioni sociali: le relazioni appaiono accurate e approfondite, nonché scevre da palesi vizi logici;

5.1. è stata inoltre allegata la relazione del professionista in possesso dei requisiti di legge che, come previsto dall'art. 87, comma 3, CCII, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che quest'ultimo è idoneo a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

6. quanto alla fattibilità, *rectius*, alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, il professionista indipendente (pagg. 51 e ss. della relazione) ha ritenuto fondate, in quanto coerenti con l'andamento del mercato e con l'andamento storico dell'azienda, le ipotesi alla base del piano industriale; ha inoltre reputato plausibile il risanamento attraverso le operazioni che verranno intraprese, tenuto conto che il piano industriale è stato elaborato in ottica prudenziale; ha evidenziato che lo stress test previsto dal piano industriale rappresenta ragionevolmente il *worst case*, il quale non presenta particolari profili di criticità, appunto perché le previsioni della Società sono di per sé prudenti;

sul punto, nella memoria di chiarimenti del 5/03/2026, la ricorrente ha ulteriormente spiegato di avere elaborato due distinti scenari relativi alla stima dei flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell'attività – il c.d. *best case* e il c.d. *worst case* - e che la proposta concordataria è già costruita assumendo a riferimento lo scenario peggiorativo, ossia ipotizzando che verranno generati flussi di cassa liberi pari a circa € 150.000 annui, per un ammontare complessivo di circa € 855.000 nell'arco di cinque anni, con la precisazione che, ai fini dell'adempimento della proposta concordataria, risultano sufficienti euro 700.000, mentre il residuo costituisce *ex se* un fondo idoneo a far fronte agli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati a consuntivo; in ogni caso, sarebbe possibile, ad avviso della Società, abbattere ulteriormente i costi (le riflessioni alle pagine 7 e ss. della memoria, non manifestamente implausibili);

a ciò si aggiunge la circostanza che, in accoglimento dei rilievi del Tribunale, l'apporto *ab origine* riservato ai soci uscenti di € 30.000 è stato destinato ad incrementare i fondi rischi;



ancora in ordine alla non manifesta inidoneità del piano, appaiono superati i dubbi espressi dal Tribunale in ordine alle garanzie relative all'obbligo, assunto da IDRA S.R.L., di ricapitalizzazione della Società (per complessivi € 700.000): infatti, in aggiunta alla consegna *brevi manu* al Commissario Giudiziale di un assegno circolare di € 38.000 e alla garanzia personale di Gian-Nicola Riccomini e Michela Nutini, quest'ultima ha stipulato un atto di destinazione *ex art. 2645-ter* c.c. sull'immobile di proprietà esclusiva della stessa, costituito da appartamento per civile abitazione posto in Viareggio, via Michelangelo Buonarroti n. 205, piano primo, libero da gravami e stimato, secondo i valori OMI, in € 249.100, atto specificamente finalizzato a garantire l'impegno alla ricapitalizzazione di S.C.O.R.P.I.O.; la stessa Nuti, peraltro, è titolare di un portafoglio titoli presso banca Intesa Sanpaolo (ancorché, parrebbe, cointestati con Michele Nuti), avente un controvalore di € 176.391,98; ancorché l'impegno personale di Gian-Nicola Riccomini sia meno garantito, in quanto lo stesso è proprietario di un unico bene immobile già gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo acceso nel 2018, la garanzia patrimoniale generica e specifica offerta da Michela Nutini appare idonea a tutelare i creditori nell'ipotesi di inadempimento di IDRA S.R.L., società neocostituita su cui non si dispongono informazioni sufficienti a valutarne la solvibilità;

7. in forza delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che ricorrano le condizioni per l'ammissione della società alla procedura richiesta, avuto riguardo anche alla idoneità del piano e dei documenti prodotti a consentire ai creditori la formazione di un consenso informato sulla convenienza della proposta, anche in confronti all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale; vista la non opposizione del Pubblico Ministero;

P.Q.M.

Visti gli artt. 40, 47, 84, 85, 87, 88, 107 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di S.C.O.R.P.I.O. S.R.L. (c.f. 01950510469), con sede in Lucca, Fraz. Arancio, via Romana n. 615/O;

NOMINA giudice delegato il dott. Giulia Simoni;

CONFERMA quale Commissario Giudiziale il dott. Marco Cattani dell'ODCEC di Lucca;

FISSA la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori e dei soci per il giorno **12/06/2026** e la data finale per il giorno **10/07/2026**, precisando che, ai sensi dell'art. 107, comma 8 CCII, il voto deve essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale;

DETERMINA in € 25.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;



DISPONE che il Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 104, comma 2, CCII, entro il **30/03/2026** provveda a comunicare ai creditori e ai soci, al rispettivo indirizzo di p.e.c. e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente: 1) la data iniziale e finale del voto dei creditori e dei soci; 2) la proposta del debitore e le eventuali integrazioni; 3) il decreto di apertura; 4) l'indicazione del proprio indirizzo p.e.c. relativo alla presente procedura, che subito dopo la nomina il medesimo Commissario dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo p.e.c. (oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n.82) al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione del proprio indirizzo p.e.c. nel termine previsto, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio p.e.c. per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCII, senza ulteriori avvisi;

AVVISA che nella presente procedura (laddove secondo l'attestazione del professionista indipendente la proposta non assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari o del 20% nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata) i creditori possono presentare proposta concorrente a quella del debitore secondo le condizioni e le modalità indicate nell'art. 90 CCII entro 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, e che, a tale fine, possono richiedere informazioni utili al commissario giudiziale, il quale potrà fornirle, valutata la congruità della richiesta e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza;

AVVISA che le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 20 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;

DISPONE che il Commissario depositi in cancelleria la propria relazione *ex art. 105 CCII* entro 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori e dei soci; copia della relazione è trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero; nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, il Commissario depositerà almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni relazione integrativa ai sensi dell'art. 105 commi 3 e 4 che nel medesimo termine comunicherà ai creditori a mezzo posta elettronica certificata; copia della relazione integrativa è trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero; analoga relazione integrativa dovrà essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto, relazione che dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori con le medesime modalità e nei medesimi termini, nonché trasmessa al pubblico ministero; in ogni caso almeno 15



giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni il commissario deve illustrare la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato; alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi (ciò per ciascuna delle proposte, quella del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori), mandando al Commissario di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, ovvero i creditori postergati *ex lege* ai sensi degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.;

AVVISA che almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale; il commissario darà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni ricevute informandone il giudice delegato e almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni depositerà in cancelleria la propria relazione definitiva e la comunicherà ai creditori, al debitore e agli altri interessati, allegando nuovamente l'elenco, eventualmente rivisto ed emendato, dei creditori legittimati al voto, con l'ammontare dei crediti per cui sono ammessi e informandone il giudice delegato al fine di consentire al giudice di adottare, in caso di contestazioni, un formale provvedimento di ammissione al voto da comunicarsi a cura della cancelleria al debitore, al commissario e ai creditori entro 2 giorni prima della data iniziale delle votazioni;

PRECISA che i suddetti termini non sono soggetti alla sospensione feriale;

DISPONE che il Commissario il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto depositi in cancelleria ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti, ed alleghi alla relazione su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti;

DISPONE che il Commissario, qualora rilevi, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, comma 1, CCII, per modificare il voto;

DISPONE che la Società ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa fare l'annotazione di cui all'art. 103 CCII;



DISPONE che il debitore depositi ogni trenta giorni una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 06/03/2026 su relazione del giudice dott. Giulia Simoni.

Il Presidente
dott. Giacomo Lucente

